



## **STATUTO ASSOCIAZIONE DIESIS**

### **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE.**

Si costituisce con sede in Milano un'associazione che assume la denominazione Diesis onlus. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso comune, potrà avvenire con semplice delibera approvata a maggioranza dal consiglio direttivo, convocato in sessione straordinaria e senza modifiche al presente statuto.

### **ARTICOLO 2 – COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate, ed intende operare nel settore dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nei contesti di vita di giovani e adulti, la cui patologia sia riconducibile a sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento, in particolare negli ambiti: familiare, scolastico, lavorativo, ricreativo e territoriale.

Si prefigge di:

- avviare processi di organizzazione e autonomia sociale delle famiglie;
- avviare processi di organizzazione e autonomia personale, sostegno alla vita al di fuori del contesto familiare, accompagnamento e facilitazione delle relazioni di giovani e adulti, la cui patologia sia riconducibile a sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento;
- promuovere e gestire esperienze di sostegno alla famiglia;
- fornire mutuo aiuto nell'attività di cura familiare;
- promuovere e agevolare la formazione di figure professionali, da utilizzare in progetti per l'acquisizione e lo sviluppo di competenze relazionali, ampliamento e consolidamento dei rapporti sociali, inserimento sociale e lavorativo di giovani e adulti, la cui patologia sia riconducibile a sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento;
- favorire azioni di avvicinamento al mondo del lavoro;
- gestire progetti con partenariato territoriale al fine di realizzare l'inclusione scolastica, sociale, lavorativa di giovani e adulti, la cui patologia sia riconducibile a sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento.

### **ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Per il raggiungimento di quanto previsto dal suo statuto, l'associazione potrà:

- realizzare pubblicazioni, gite, manifestazioni culturali, laboratori, uscite serali, attività sportive dilettantistiche, mostre, convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, conferenze;
- promuovere o finanziare attività di ricerca, di formazione professionale, orientamento, informazione, divulgazione a beneficio del pubblico e delle figure professionali coinvolte nella sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio e indennità;
- avvalersi di tutte le agevolazioni, anche di natura fiscale, disposizioni di legge, finanziamenti, internazionali, comunitari, statali, regionali, locali, di Enti pubblici e/o privati, atti a raggiungere gli scopi sociali;
- attivare e richiedere ogni intervento, servizio e attività previsto dalla legge in vigore e successive modificazioni ed integrazioni;
- partecipare a progetti, anche internazionali, sia singolarmente sia in collaborazione e/o partenariato con altri soggetti e/o Enti, Associazioni, Cooperative, Istituzioni.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione può avvalersi di tutte le prestazioni di lavoro e non previ-ste dalle norme vigenti.

L'Associazione si inibisce dallo svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse (come indicato dall'art.10 del d.lvo 460/97). L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 460/97.

L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione e/o convenzione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con organizzazioni di



volontariato o altre associazioni il cui statuto sia conforme alla normativa di legge sul volontariato e non sia in contrasto con quello dell'Associazione.

#### ARTICOLO 4 - ASSOCIATI.

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

#### ARTICOLO 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE.

L'ammissione a socio avviene previa presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, con osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
2. dichiarazione di osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

#### ARTICOLO 6 - AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso in cui la domanda venisse re-spinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà, in via definitiva, la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 7 - SERVIZI AI SOCI.

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

#### ARTICOLO 8 - DOVERI DEI SOCI.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti:

- 1) al pagamento della tessera sociale e della quota sociale annuale;
- 2) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

#### ARTICOLO 9 - PROVVEDIMENTI VERSO I SOCI.

I soci sono passibili dei sotto citati provvedimenti previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) richiamo;
- b) sospensione;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

L'emanazione da parte del Consiglio Direttivo di un provvedimento verso i soci può avvenire:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

I provvedimenti saranno disposti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni.

I soci sospesi o esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento, sentito il parere del Collegio Probivirale, nella prima assemblea ordinaria.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno de-terminato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Consiglio Direttivo, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione.



L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di sei mesi dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione.

#### ARTICOLO 10 - PATRIMONIO.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dalle quote dei soci
2. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
3. dai contributi, le erogazioni e i lasciti di qualsivoglia natura che perverranno all'associazione, con tale specifica destinazione, da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche e giuridiche;
4. dal fondo di riserva.
5. da eventuali proventi di attività connesse;
6. da eventuali avanzi di gestione;
7. da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementare il patrimonio.

#### ARTICOLO 11 - BILANCIO.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il trenta di aprile dell'anno successivo.

#### ARTICOLO 12 - RESIDUO BILANCIO.

L'eventuale residuo attivo del bilancio dovrà obbligatoriamente essere impiegato per lo svolgimento delle attività istituzionali o ad esse connesse; è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione; a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima o unitaria struttura.

#### ARTICOLO 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio Probivirale;
5. il Collegio dei Sindaci Revisori.

#### ARTICOLO 14 - L'ASSEMBLEA

L'Associazione si riunisce in duplice forma assembleare:

1. Assemblea Ordinaria;
2. Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in man-canza di questo, del componente di Consiglio Direttivo più anziano di età.

#### ARTICOLO 15 - MODALITÀ DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso tramite affissione presso i locali sociali e comunicazione personale agli iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Avranno diritto di voto i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.



I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto sociale e finanziario non hanno diritto di voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'articolo 34.

#### ARTICOLO 16 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, anche nelle forme previste dalle leggi in vigore all'epoca di approvazione del bilancio, corredato della relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare l'impiego di eventuali utili od avanzi di gestione, i quali dovranno essere in via esclusiva, impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali o ad esse connesse;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove è necessario, le relative deliberazioni;
- d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli articoli 19, 27, 28 e 32;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'articolo 35;
- f) nominare nella riunione che precede ogni triennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Soci ai sensi dell'articolo 9.

#### ARTICOLO 17 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via Straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci;
- b) quando il Collegio Probivirale o il Collegio dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano la convocazione al Consiglio Direttivo;
- c) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi in cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'articolo 16.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima della data della stessa.

L'Assemblea Straordinaria ha inoltre il compito di deliberare sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo di concerto con il Collegio Probivirale; nonché deliberare eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

#### ARTICOLO 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 32.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili ed immobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
- b) provvede a che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Associazione;
- c) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a ogni altra nomina eventualmente occorrente;
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;



- f) provvede alla predisposizione del Regolamento Organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- h) predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- l) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 17, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- m) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Soci;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;
- o) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
- p) determina l'ammontare della quota annuale che ogni Socio deve versare annualmente per il funzionamento dell'Associazione;
- q) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Associazione;
- r) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

#### ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero nella riunione che precede ogni triennio.

#### ARTICOLO 20 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti; in seconda con-vocazione, da indire almeno una ora dopo la prima, con la presenza non inferiore alla metà dei componenti l'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

#### ARTICOLO 21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È a capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma congiunta a quella del segretario.

Rappresenta l'Associazione e, nelle assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Consiglio Direttivo e convoca le assemblee assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali. Per i mandati di entrata ed uscita si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;



f) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e con-servativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

#### ARTICOLO 22 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvata, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

#### ARTICOLO 23 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 22.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

#### ARTICOLO 24 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

I mandati di entrata e di uscita devono essere firmati o dal Presidente, o dal Segretario, o dall'Amministratore.

#### ARTICOLO 25 - L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 26 - IL COLLEGIO PROBIVIRALE

Il Collegio Probivirale è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea fra i Soci con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento all'Associazione.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

In particolare:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo dell'Associazione;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti;

c) decide sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di questi ultimi;

d) convoca, qualora se ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo dell'Associazione;

e) sostituisce l'opera del Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni, che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre probiviri, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide per equità con pronunce motivate.



#### ARTICOLO 27 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tutti i componenti.

#### ARTICOLO 28 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Associazione.

#### ARTICOLO 29 - GLI INCARICHI DEGLI ORGANI SOCIALI

La durata in carica degli Organi Sociali è triennale ed i Soci componenti gli organi stessi sono rieleggibili.

Ogni Socio non potrà essere contemporaneamente eletto in più di un Organo Sociale ad eccezione del Presidente che sarà parte del Consiglio Direttivo.

Non sono inoltre eleggibili negli Organi Sociali il personale dipendente dell'Associazione o i Soci che ricoprono cariche politiche a qualunque livello.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la durata residua del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell'Associazione che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

#### ARTICOLO 30 - CONDOTTA DELLE CARICHE ELETTIVE

I Soci eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo ricoperto dovranno ancor più mantenere una condotta morale e civile irreprensibile e, nello stesso tempo, dovranno tenere nei confronti degli altri Soci un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

#### ARTICOLO 31 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea che precede ogni quadriennio, è composta da tre Soci ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista nominativi per l'elezione di membri del Consiglio Direttivo contenente un numero superiore dei Soci da eleggere;
- c) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'articolo 20;
- d) redigere la lista nominativi per l'elezione di membri del Collegio Probivirale contenente un numero superiore dei Soci da eleggere;
- e) redigere la lista nominativi per l'elezione di membri del Collegio dei Sindaci Revisori contenente un numero superiore dei Soci da eleggere;
- f) accerta l'identità degli aventi diritto al voto e la regolarità delle deleghe;
- g) redige, esperite le incombenze, apposito verbale.

Le liste devono riportare il nominativo del Socio e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Socio potrà presentare alla Commissione Elettorale proposta di candidatura nei termini che la stessa indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Presidente il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata.



Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 30.

#### ARTICOLO 32 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono vincolanti ed ogni Socio avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza solo per i Soci compresi nella lista citata.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ai sette decimi degli eleggibili negli Organi Sociali. Risulteranno eletti per ogni carica i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Soci non compresi nella lista saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella Sede Sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Soci, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi Organi Sociali.

#### ARTICOLO 33 - RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'articolo 19 punto m, è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Soci non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Probivirale in riunione congiunta.

Dopo aver esaminato la proposta, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti gli articoli 1, 2, 3, 4, 14 e 30 che definiscono la ir-rinunciabile fisionomia dell'Associazione e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

#### ARTICOLO 34 - REGOLAMENTO GENERALE

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei soci, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

#### ARTICOLO 35 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

La delibera di scioglimento è presa dalla Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Soci e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21, comma terzo del Codice Civile (tre quarti degli associati).

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina il o i liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Associazione.

A seguito dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 36 - NORME GENERALI

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme vigenti.